



# Comune di Pachino

*Provincia di Siracusa*

## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE NR. 13 DEL 06/11/2024

UFFICIO: Sindaco./

**OGGETTO: Vivibilità, assembramenti e bivacco nel centro storico di Pachino.  
Regolamentazione della vendita e consumo di sostanze alcoliche e non alcoliche.**

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** degli eventi trascorsi dove si sono verificati, in numerose occasioni, danneggiamenti arrecati, da soggetti spesso rimasti ignoti, ad alcune infrastrutture del centro abitato di Pachino, e nello specifico nella Piazza Vittorio Emanuele, nel Piazzale Vincenzo Starrabba (detta Piazza Colonna) e lungo le vie limitrofe, comprendenti l'intera area mercatale di Via Durando, Via Garibaldi, Via Trieste, Via Marsala, Via Francesco Garrano e Via Rosolino Pilo, Via Ciro Menotti, Via Caracciolo, nonché nella zona adiacente il complesso scolastico "Mauro Fortuna" (dette Scuole Vecchie) Piazza Giuseppe Cavarra, Via Corrado Costa, Via Sebastiano Fronte e Via Mazzini;

**CONSIDERATO** che continue segnalazioni sono pervenute, da parte di cittadini, che in specifici spazi ed in particolare nelle aree suindicate del centro abitato di Pachino si verificano, in misura sempre più ripetuta, gravi fenomeni di degrado della vivibilità urbana e precisamente:

- presenza di raggruppamenti di soggetti che stazionano nei predetti spazi pubblici in ostentata oziosità e dediti ad una consumazione continuata di bevande alcoliche che generano alterchi ad alta voce, aggressioni verbali anche nei confronti dei passanti, nonché comportamenti offensivi alla pubblica decenza;
- litigi, risse e violenze che costringono a frequenti interventi della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine;
- abbandono incontrollato di contenitori di bevande, soprattutto di vetro e lattine;
- mancata rimozione di deiezioni organiche all'aperto, sporcizia diffusa, abbandono di rifiuti;

**CONSIDERATO** che la situazione di degrado sociale e strutturale delle aree coinvolte è ascrivibile, in particolar modo, al consumo all'aperto di sostanze alcoliche da parte di soggetti che fruiscono in modo improprio dell'occupazione degli spazi in argomento, e determina anche l'insorgere di fenomeni di tensione sociale in atto fra gli abitanti delle zone in discorso che in molte occasioni sono costretti a limitare i loro spostamenti già nelle ore pomeridiane e soprattutto durante le ore notturne;

**CONSIDERATO** che simili fenomeni, gravemente degenerativi della vivibilità negli spazi pubblici sopramenzionati, generano una forte turbativa alla sicurezza urbana, impedendo la normale fruibilità di tali aree, in particolare da parte delle fasce di popolazione più deboli, quali anziani e bambini, che si sentono e si trovano in oggettive condizioni di potenziale pericolo;

**CONSIDERATO** che quanto sopra lamentato ed evidenziato trova conferma nell'attività di monitoraggio del territorio, soprattutto nelle aree predette, dai quali è emersa la gravità del fenomeno, con rilevazione di comportamenti fortemente incidenti sulla vivibilità delle stesse zone, oltre che la consumazione di reati di natura violenta contro la persona, anche con l'uso di armi da taglio e oggetti contundenti;

**CONSIDERATO** che è necessario riproporre misure atte ad impedire il prodursi di assembramenti tendenti a permanere nelle aree suddette senza finalità connesse alla loro fruizione sociale, ad es. in forma di bivacco inteso come permanenza in area pubblica con contestuale consumazione di cibi e/o bevande nonché come permanenza in posizione seduta o sdraiata in terra, lungo la sede stradale o sui marciapiedi, anche con abbandono di bottiglie, rifiuti e quant'altro consumato sul posto;

#### **RILEVATO CHE:**

- a fronte della situazione sopra evidenziata, occorre adottare provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse della cittadinanza, individuando ed intervenendo negli ambiti urbani e nei siti ove è necessario contrastare i fenomeni di disturbo più rilevanti, al fine di eliminare il grave pericolo e la minaccia alla sicurezza urbana sotto i distinti profili dell'offesa al pubblico decoro e grave turbativa al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici, nonché all'insorgenza di fenomeni criminosi;
- tali misure si inseriscono in un quadro finalizzato a recuperare la vivibilità del territorio colpendo in maniera più efficace illeciti di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale ed alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva;
- tale quadro comprende anche specifici interventi sanzionatori nell'ambito del sistema penale, determinanti possibili interazioni di carattere amministrativo e sociale;
- al fine di determinare condizioni di tutela della sicurezza urbana ed incolumità pubblica nelle aree interessate da simili fenomeni aggregativi e molesti, quali evidenziate in premessa, occorre pertanto stabilire, **con decorrenza dal 31 ottobre 2024 e fino alla data del 31 gennaio 2025**, il divieto di consumo di bevande alcoliche all'aperto in spazi pubblici o aperti al pubblico, oltre a limitarne la vendita in determinati orari e circostanze;

**DATO ATTO** che la giurisprudenza amministrativa è ormai unanime nel ritenere che il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, previsto dall'art. 54, comma 4, del TUEL al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini costituisce un rimedio giuridico straordinario, dagli effetti particolarmente incisivi nella sfera riservata di libertà e proprietà dei privati, che necessita una verifica particolarmente rigorosa circa la sussistenza, nel singolo caso concreto, dei presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione, sia sotto il profilo della ricorrenza di situazioni di oggettivo pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, sia sotto quello della inevitabilità del ricorso a tale strumento straordinario;

**EFFETTUATA** un'attenta verifica della situazione concreta come sopra riportata e ritenuti sussistenti i presupposti che legittimano un provvedimento *extra ordinem*, anche alla luce degli episodi di cronaca che si sono verificati con frequenza nel centro storico di Pachino e nell'area delle c.d. Scuole Vecchie, riconducibili anche al consumo incontrollato di bevande alcoliche ed effettuato, altresì, un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza urbana e quello privato alla libera vendita e ritenuto non potersi far fronte alle problematiche in questione con gli ordinari strumenti giuridici a disposizione;

**ATTESO CHE:**

- a salvaguardia della vivibilità, sicurezza urbana e fruibilità degli spazi e per la tutela del decoro urbano, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro storico di Pachino (vedi perimetro allegato), nonché nella zona delle c.d. Scuole Vecchie ove insistono beni monumentali, storici, artistici o di particolare sensibilità popolare, aree interessate da rilevante afflusso di persone, eccetto quelle prospicienti i pubblici esercizi ove insistano i relativi plateatici regolarmente autorizzati, **occorre vietare il consumo sul posto o detenere, salvo che in recipienti chiusi ed integri, ogni genere di bevanda alcolica;**
- per i medesimi fini, in un'ottica di prevenzione e contrasto dei fenomeni di degrado legati alla vendita di bevande in contenitori di vetro o metallici, fermi restando tutti i divieti di vendita e somministrazione di alcolici previsti dalla normativa nazionale, **nelle aree di cui al perimetro allegato e nelle fascia oraria compresa tra le ore 16.00 e le ore 07.00** occorre vietare ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari o gestori di attività temporanea di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, partecipanti a manifestazioni autorizzate, **la vendita per asporto o per cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro o in lattine;**

**VISTI:**

- l'art. 54 commi 4 e 4-bis del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;
- il D.M. Interno 5 agosto 2008; la L. n. 94/2009 e ss.mm.ii.;
- il d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la L. di conversione n. 48/2017;
- la Circ. Ministero dell'Interno – Dipartimento di P.S. – prot. n. 4228/2017”;
- la L.R. n. 28/2000;
- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28-10-2011 e ss. mm. e ii., nella parte in cui viene chiarita, fra l'altro, la possibilità di prevedere vincoli e limiti agli orari di apertura e di chiusura per motivi di pubblica sicurezza, decoro, vivibilità dell'ambiente e quant'altro;

**TENUTO CONTO** che la presente ordinanza è da comunicarsi, ai sensi dell'art. 54, c. 4, TUEL, al sig. Prefetto di Siracusa;

**ATTESA** la propria competenza;

## ORDINA

- 1) a partire dal 31 ottobre 2024 e fino alla data del 31 gennaio 2025 nelle aree e vie di cui all'allegata planimetria, parte integrante dell'atto, **il divieto di assembramenti, anche occasionali, non finalizzati alla corretta fruizione sociale dell'area, ed in special modo in forma di bivacco inteso come permanenza in area pubblica con contestuale consumazione di cibi e/o bevande nonché come permanenza in posizione seduta o sdraiata in terra, lungo la sede stradale o sui marciapiedi e/o con schiamazzi;**
  
- 2) a partire dal 31 ottobre 2024 e fino alla data del 31 gennaio 2025, dalle ore 16.00 alle 07.00 del giorno successivo e per tutti i giorni, nell'area urbana interna alle seguenti vie e da essa perimetrata: Via Dei Mille dall'intersezione con Via G. Pepe e fino all'intersezione con Via Lincoln, Via C. Pisacane dall'intersezione con Via Lincoln fino all'intersezione con Via Gioberti, Via Gioberti dall'intersezione con via C. Pisacane fino all'intersezione con Via G. Matteotti, Via G. Savonarola dall'intersezione con Via G. Matteotti e fino all'intersezione con Via L. Tasca, Via L. Tasca dall'intersezione con Via G. Savonarola fino all'intersezione con Via Cavour, Via Caracciolo dall'intersezione con Via Cavour e fino all'intersezione con Via Plebiscito, Via Plebiscito dall'intersezione con Via Caracciolo fino all'intersezione con Via Garibaldi e Via G. Pepe dall'intersezione con Via Garibaldi e sino all'intersezione con Via Dei Mille, area individuata di cui alla planimetria allegata alla lettera A. Nonché nell'area urbana interna alle seguenti Vie: Via Mazzini dall'intersezione con Via Vitaliano Brancati fino all'intersezione con via Campisi, Via Campisi dall'intersezione con via Mazzini fino all'intersezione con Via G. Pepe, Via Pacinotti dall'intersezione con Via G. Pepe e fino all'intersezione con Via Francesco Garrano, Via F. Garrano dall'intersezione con Via Pascoli, Via S. Fronte dall'intersezione con Via Pascoli fino all'intersezione con Via Vitaliano Brancati e Via Manzoni, Via Vitaliano Brancati dall'intersezione con Via S. Fronte e Via Manzoni sino all'intersezione con Via Mazzini, area individuata di cui alla planimetria allegata alla lettera B.
  - il divieto, per le finalità e motivazioni di cui in premessa, della vendita di bevande alcoliche di qualsiasi qualità, quantità e gradazione presso tutti i pubblici esercizi, i distributori automatici (cosiddetti H24), esercizi di vicinato, minimarket e medie e grandi strutture di vendita all'interno delle aree individuate nel presente punto 2, precisando che tale divieto non opera nel caso in cui la vendita e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei pubblici esercizi autorizzati e nelle pertinenze esterne occupate in concessione;
  - il divieto non opera, inoltre, in occasione di sagre, eventi e manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune, fermo restando l'obbligo di utilizzare "esclusivamente" contenitori di carta;
  - da questo divieto restano escluse le bevande alcoliche acquistate dal cliente, presso i suddetti esercizi commerciali, all'interno di una spesa che comprenda anche altri generi alimentari e beni di consumo acquistati contestualmente e presenti nel medesimo documento fiscale di vendita;
  - alle pizzerie, ai panifici, alle gastronomie ed alle rosticcerie è consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche unitamente agli alimenti acquistati;

- 3) a partire dal 31 ottobre 2024 e fino alla data del 31 gennaio 2025, dalle ore 16.00 alle 07.00 di tutti i giorni nell'area individuata dalle planimetria allegate alle lettere A e B, parte integrante dell'atto, **il divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o alluminio, nonché il deposito, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori in vetro, bottiglie di vetro, lattine e qualsiasi altra tipologia di rifiuto;**

#### **DISPONE**

- *che all'atto della contestazione, i trasgressori, cessino il comportamento scorretto e rimuovano eventuali rifiuti o altro materiale residuo al loro stazionamento;*
- *che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino all'emanazione di altro provvedimento integrativo o modificativo della presente e, in ogni caso, fino alla data del 31 gennaio 2025;*

#### **DEMANDA**

- *al Comando Polizia Municipale e a tutte le altre Forze dell'ordine di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;*

#### **AVVERTE CHE**

- *fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da specifiche leggi di settore e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;*
- *nei casi di reiterata inosservanza da parte delle attività commerciali può esser disposta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività, secondo le disposizioni recate dal TULPS;*

#### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al TAR Sicilia entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. n. 1034/1971, o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR n. 1199/1971;

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune, nonché distribuita a tutti i locali commerciali della zona interessata, comunicata al Sig. Prefetto di Siracusa, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, alla Stazione dei Carabinieri di Pachino, alla Questura di Siracusa, al Commissariato di P.S. di Pachino, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, alla Tenenza della Guardia di

Finanza di Pachino oltre che inviata al Corpo di Polizia Municipale di Pachino per farla osservare.

La presente revoca le precedenti ordinanze emanate in materia.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone.

**IL SINDACO**

**Dott. Giuseppe Gambuzza**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio online del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi

**IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA**